

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemila diciannove, il giorno 17, del mese di aprile, alle ore 16 in Bologna (BO), via del Borgo di San Pietro n. 37, i signori:

- 1) Ester Balducci, nata a Lucca il 7 ottobre 1959, residente in Volterra, via S. Alessandro Podere Concia, C.F. BLDSTR59R47E715X;
- 2) Antonella Bonci, nata a Fossombrone il 7 agosto 1956, residente in Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 37, C.F. BNCNNL56M47D749J;
- 3) Fabrizio Bricarelli, nato a Torino il 23 settembre 1972, residente in Torino, via Giovanni Servais n. 112 (int. G), C.F. BRCFRZ72P23L;
- 4) Marco De Santis, nato a Grosseto il 25 maggio 1969, residente in Grosseto, via Orazio Coclite n. 3, C.F. DSNMRC69E25E202Z;
- 5) Max Mugnai, nato a Roma il 18 gennaio 1972, residente in Volterra, via S. Alessandro Podere Concia, C.F. MGNMXA72A18H501L;
- 6) Maurilia Santini, nata a Grosseto il 20 dicembre 1968, residente in Grosseto, via Orazio Coclite n. 3, C.F. SNTMRL68T60E202Y;
- 7) Valentina Viciani, nata a Firenze il 30/09/1963, residente in Firenze, via Senese n. 78, C.F. VCNVNT63P70D612P;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

I detti signori:

Ester Balducci, Antonella Bonci, Fabrizio Bricarelli, Marco De Santis, Max Mugnai, Maurilia Santini, Valentina Viciani,

dichiarano di costituire un'associazione di promozione sociale a carattere culturale denominata "Red Lodge Europa APS".

ART. 2

L'Associazione ha la sede legale in Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 37

ART. 3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'Art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con particolare riguardo alla lettera i), prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, finalizzate a promuovere e valorizzare le discipline orientate verso metodologie naturali, tecniche psicocorporee, di riequilibrio energetico e benessere psicofisico al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita

dell'essere umano, promuovendone la crescita interiore, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività culturali, ricreative e di solidarietà sociale.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Realizzare e promuovere attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata;
- Assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, progetti connessi al perseguimento dello scopo sociale;
- Organizzare convegni, seminari, incontri di studio, eventi ed iniziative di confronto e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi sociali;
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5

L'Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto che viene allegato sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale.

ART. 6

La quota associativa, per il primo anno, viene determinata in euro quindici (15/00.) che tutti dichiarano di aver già versato. Il fondo di dotazione iniziale, pertanto, ammonta ad euro centocinque (105/00).

ART. 7

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2019.

ART. 8

I convenuti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri (compreso il Presidente) i quali durano in carica per il primo mandato (tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2021). Vengono nominati come componenti del Consiglio Direttivo i Signori Ester Balducci, Antonella Bonci e Valentina Vinciani. I Componenti, così nominati, eleggono:

- Ester Balducci, Presidente;
- Valentina Vinciani, Vicepresidente;
- Antonella Bonci, Tesoriere;

tutti come sopra qualificati, i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche sociali.

ART. 9

Tutte le spese, imposte e tasse del presente sono a carico della costituenda associazione.

Firmato

Ester Balducci

Valentina Vinciani

Antonella Bonci

Maria De Santis


Maria Unguini

Maria De Santis

Simone Fabris

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2
Registrato il 21/5/19 Serie 3 al N. 2278
Pagato € 200,00
(Euro DUE CENTO / 00)

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro



21 MAG. 2019

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RED LODGE EUROPA APS"

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di promozione sociale, operante senza scopo di lucro nel settore socio-sanitario, della formazione, dell'istruzione e della promozione della salute e del benessere psicofisico che assume la denominazione "Red Lodge Europa APS". L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via del Borgo di San Pietro n. 37, e la sua durata è illimitata.

La sede legale potrà essere trasferita nel territorio dello stesso comune con semplice delibera di assemblea; il cambio di sede deve essere comunicato agli enti ed istituzioni con i quali l'associazione ha rapporti.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'Art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con particolare riguardo alla lettera i), prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, finalizzate a promuovere e valorizzare le discipline orientate verso metodologie naturali, tecniche psicocorporee, di riequilibrio energetico e benessere psicofisico al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita dell'essere umano, promuovendone la crescita interiore, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività culturali, ricreative e di solidarietà sociale.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Realizzare e promuovere attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata;
- Assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, progetti connessi al perseguimento dello scopo sociale;
- Organizzare convegni, seminari, incontri di studio, eventi ed iniziative di confronto e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi sociali;

- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio feste, sottoscrizioni anche a premi);
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi di riserva e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi di riserva e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 5 - (Associati)

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - (Ammissione a socio)

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e comunica l'esito all'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prossima Assemblea dei soci che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;

nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto al capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi. Gli associati prestano prevalentemente attività di volontariato.

Art. 8 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione del socio dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- 5) e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

Art. 9 - (Organi Associativi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Art. 10 - (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- f) delibera in merito all'esclusione degli associati;
- g) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- h) delibera l'eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - (Convocazione dell'assemblea degli associati)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con

indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 12 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri fra gli associati eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è l'organo propulsore dell'Associazione, della quale predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Esso mette a punto programmi annuali di attività. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente e il Tesoriere/Segretario della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera, fax, e-mail, telegramma, raccomandata, o con qualsiasi altro metodo in grado di raggiungere la totalità dei membri, inviata almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un membro scelto tra i presenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 12 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 13 - (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Il Presidente può conferire ai membri del Consiglio parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 – (Libri dell'associazione)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro dei *soci*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi concordando l'ispezione con gli amministratori.

Art. 15 – (L'Organo di Controllo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 17 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al codice civile, alle norme di legge (segnatamente al Codice del Terzo Settore contenuto nel D.Lgs. n. 117/2017) ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

